

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 20/10/2010 n. 7573

d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1, 40.1

Secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, regolante il rapporto percentuale intercorrente, in sede di qualificazione, tra imprese mandanti ed impresa mandataria, l'associazione risultava validamente costituita ed avrebbe potuto essere ammessa se la mandataria avesse posseduto almeno il 40% dell'importo complessivo dell'appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere dal beneficio dell'incremento del quinto, di cui al secondo comma dell'art. 3, d.P.R. 34/2000: benefico utilizzabile subordinatamente al possesso dell'iscrizione pari ad almeno il 20% dell'importo posto a base dell'appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilità riconoscibile anche alle imprese concorrenti singolarmente). Donde l'illegittimità dell'operato della stazione appaltante che, con un'interpretazione contemplante l'integrazione delle due normative e consentendo il raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione mediante l'incremento del quinto, ha ammesso alla gara l'impresa ed il raggruppamento ad essa facente capo, pur difettando in capo alla mandataria il possesso di una categoria di iscrizione corrispondente al 40% dell'importo a base di gara.